



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 230/2018

“interdizione parziale alla viabilità pubblica in ambito portuale”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA la propria Ordinanza n. 107/2015 in data 15/06/2015, “Disciplina dell’accesso e della circolazione in ambito portuale” e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTO l’art. 6.7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all’uso pubblico.
- VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”.
- VISTA la Circolare dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell’Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione.
- VISTO l’art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689 che individua nel Comandante del porto, Capo del Circondario, l’Autorità competente a ricevere gli atti relativi alle infrazioni di cui al citato art. 1174 del Codice della navigazione concernenti la circolazione in ambito portuale.
- VISTA l’ordinanza n. 229 del 30/10/2018 di questa Autorità Marittima;
- VISTI gli esiti del sopralluogo in data odierna in ambito portuale.
- VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

Che, sull’intero ambito portuale di Savona e Vado Ligure (SV), si è abbattuto in data di ieri un fortunale, causando ingenti danni i cui detriti e relitti sono sparsi per la viabilità pubblica portuale, costituendo un pericolo per automezzi e pedoni

ORDINA

Articolo 1.

Con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, è interdetta la viabilità pubblica nelle sole aree portuali di Savona e Vado Ligure (SV), meglio evidenziate negli allegati grafici parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel “rende noto”. Le rimanenti porzioni di viabilità pubblica non evidenziate nel prospetto in allegato sono riaperte alla circolazione veicolare.

Articolo 2.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza,
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti b) e c), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Codice della Strada e dall’art. 30 e ss. del relativo regolamento l’Autorità Portuale è onerata di predisporre e mantenere idonea segnaletica verticale ed orizzontale sulle aree di cui all’ articolo precedente.

Articolo 4.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali.

Articolo 5.

L’ordinanza n. 229 del 30/10/2018 di questa Autorità Marittima è abrogata.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.

Savona, 30/10/2018.

Pubblicato in data 30/10/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

